

Un singolare progetto di bonifica dell' Agro Romano

Uno di problemi che maggiormente assillarono parlamentari e governanti negli ultimi decenni del secolo XIX, fu senza dubbio quello della bonifica e colonizzazione dell'Agro Romano, argomento strettamente connesso a quello della sistemazione del Tevere. Il progetto per il quale si era battuto nella XII Legislatura Giuseppe Garibaldi venne, per altre vie, da altri ripreso, conquistando la mente ed il cuore di Luigi Torelli. Egli, come scrisse un suo biografo, « seppe, assurgere a una visione ampia e organica del problema, dominandone in modo sicuro i vari aspetti e riuscendo a dare all'Italia ciò che era indispensabile per una lotta a fondo, cioè la Carta della Malaria d'Italia » (1).

Mentre il Parlamento ed il Governo davano inizio ai primi lavori del Tevere, i Senatori Antonio Salvagnoli Marchetti e Luigi Torelli preparavano e svolgevano la relazione sul progetto di legge per la bonifica dell'Agro Romano, dicendo che « tal proposta... servirebbe per sé sola ad illustrare non solo un Ministro ed un intero Ministero, il quale la propugnasse, ma anche il Parlamento che la sanzionasse col suo voto ». Il problema venne posto in questi termini: premessa la gravità denunciata dalle statistiche dei malati e dei morti per febbri perniciose, si doveva ritenere indispensabile, iniziare, contemporaneamente ai lavori di sistemazione del Tevere, quelli necessari a togliere, od almeno diminuire, le cause già identificate della malaria, per poi rendere possibile « la coltura migliorata se non perfezionata della Campagna Romana ». La spesa per il bonificamento idraulico dell'Agro Romano non avrebbe dovuto superare i dieci milioni da addossarsi in gran parte a Consorzi obbligatori fra i possidenti interessati (2).

Riprendendosi la discussione sul progetto di legge alla Camera dei Deputati, l'on. Baccelli, sottolineava l'interesse economico — igienico non inferiore a quello politico del progetto. Dopo aver denunciato fra le cause prime della grave situazione in cui versava l'Agro, il latifondo e la malaria, così egli concludeva: « E' grave, è arduo compito il nostro, ma non meno nobile e necessario. Noi dobbiamo colla nostra legge procacciare all'Italia in Roma il suo massimo bene, il suo più sacro diritto: la salute,

la sicurezza, l'alimento del popolo. Fin dal giorno che Roma fu restituita all'Italia, i possessori dei latifondi incolti avrebbero dovuto ricordarsi il *dominium eminens quod Civitas habet in cives et res civium ad usum publicum* (GROTIUS, *De jure belli et pacis*, lib. I, cap. III, par. VI). Non si distrugge per questo il diritto dei singoli, si assoggetta al diritto comune. Questo proponemmo di fare, come sta in perfetta armonia coi principi che regolano la progredita civiltà dei tempi, così è legittimato da una imprescindibile necessità, è confortato dalla sicurezza della riuscita e dalla coscienza della nessuna violazione del vero diritto di proprietà. Parole aeree, come si vede, che hanno indicato la strada all'appoderamento delle terre incolte, alla costruzione di case agricole, al benessere dei contadini quando siano legati da mille vincoli alla terra. E così si fosse subito e sempre fatto, invece di favorire per scopi politici l'urbanesimo attirando alle città masse enormi di contadini, che imparano a odiare la terra per amare le effimere soddisfazioni delle città. Solo nel vero e completo ritorno dei contadini alla terra è la speranza di vincere le insidie che circondano la nostra vita pubblica. E questo appunto lo scopo che si propongono le attuali e vaste provvidenze a favore dei contadini » (4).

Pochi giorni dopo entrava in vigore la legge 11 dicembre 1878, n. 4642 sulla bonifica dell'Agro Romano, il cui primo articolo recitava: « Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della Nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell'Agro romano, che è dichiarata di pubblica utilità » (5).

Il 28 novembre, il barone Alberto Gallimberti (6) aveva inviato allo Zanardelli non più responsabile dell'Agricoltura (7), ma profondamente compreso — come lo dimostrano anche i suoi discorsi di quel tempo (8) — dei problemi sociali e d'ordine pubblico del Paese, una copia litografica della sua « Proposta al Governo Italiano di Colonizzazione e Coltura dell'Agro Romano » accompagnandola con una lettera personale (9). Lo Zanardelli, va ancora ricordato, era stato associato due anni prima quando era Ministro dei Lavori Pubblici, dal Depretis nella proposta di legge presentata il 20 maggio in Parlamento, con la quale si diede il via al primo lotto di lavori per la sistemazione dei due rami del Tevere, per l'importo di dieci milioni (10).

Così scriveva il barone Gallimberti all'on. Zanardelli:

Onorevole Signor Ministro

Roma, 28-11-1878

Mi permetto d'inviarle copia di un Progetto di Colonizzazione e Coltura dell'Agro Governo Italiano, non dubitando che verrà preso in seria considerazione, mentre in

esso si riassume, il vero ed unico rimedio all'agitazione odierna della classe proletaria, cioè *pane e lavoro*.

Spero che V. E. vorrà farmi l'onore di leggerlo, come di convalidarlo col di Lei valido appoggio.

La prego di perdonarmi il disturbo, e colla speranza di un cenno di risposta in proposito, ho l'onore di dichiararmi di V.E.

dev.

Alberto Gallimberti

Proposta al Governo Italiano di

Colonizzazione e Coltura dell'Agro Romano

Una ragguardevole Casa bancaria estera si permette per mezzo del sottoscritto signor Alberto Gallimberti di fare al Governo Italiano la seguente proposta:

Questo Istituto di Credito si assumerebbe l'incarico della colonizzazione e coltura dell'Agro Romano sino alla concorrenza di trecentomila ettari a cominciare da quei punti per quanto è possibile più prossimi alla città di Roma ed estendesi in quella circonferenza e verso quei limiti che saranno giudicati più utili e convenienti, tanto alla coltura quanto al futuro benessere ed incremento della capitale del Regno di Italia, alle seguenti principali condizioni:

1) Il Governo Italiano dichiara per legge la colonizzazione e coltura dell'Agro Romano opera di utilità pubblica.

2) L'espropriazione dei terreni sarà fatta a norma delle vigenti leggi nel Regno d'Italia in simili casi.

3) L'atto collettivo di trasmissione di proprietà sarà immune da ogni tassa.

4) Il pagamento dei terreni ai proprietari verrà fatto secondo la loro natura posizione e condizione agricola sulla media dei prezzi ricavati nell'ultimo triennio.

5) Sarà fatta però una categoria a parte per i terreni incolti di ultima qualità con condizioni speciali per quelli paludosi od alluvionali.

6) Il Governo italiano concede all'Istituto di Credito la facoltà di costituire una società per il periodo di sessant'anni col titolo di *Società di Colonizzazione e Coltura dell'Agro Romano*.

7) Di emettere seicentosessantamila obbligazioni del valore di lire cinquecento ciascuna con una decorrenza d'interesse del cinque per cento dal giorno della emissione da rimborsarsi mediante quattro eguali estrazioni trimestrali a cominciare dal trentunesimo anno della formazione della società, cioè ventiduemila obbligazioni all'anno per trent'anni consecutivi restando così le obbligazioni completamente rimborsate colla fine del sessantesimo anno.

8) Queste obbligazioni non potranno essere soggette ad imposta di sorta.

9) La società si obbliga di pagare annualmente al Governo Italiano per i terreni di cui si assume la coltura l'imposta prediale complessiva che è pagata dai proprietari attuali senza che essa possa subire aumento per tutto il tempo della concessione fatta alla società

10) Sarà tenuta col concorso relativo dei coloni di fare tutte le opere di risanamento e bonifica aprire strade coloniche, canali di irrigazione e di spurgo onde così trarre anche partito delle forze motrici che ne risulteranno pella creazione di stabilimenti industriali che dovranno necessariamente sorgere per contribuire alla prosperità della colonizzazione.

11) I stabilimenti industriali di qualunque specie che verranno stabiliti nei Terreni concessi saranno per trenta anni esenti da imposta.

12) La società si obbliga di dare al Governo italiano tutte quelle cauzioni e garanzie morali e materiali dalle leggi e dall'uso richieste in simili grandi intraprese.

Norme e schiarimenti speciali che l'Istituto di Credito propone per servir di base principale allo Statuto di colonizzazione.

Di comune accordo col Governo Italiano, rilevata la pianta dei terreni, fissati definitivamente i limiti di colonizzazione, compiuto l'atto di espropriazione saranno immediatamente costrutte ed organizzate trenta grandi fattorie modello, cioè una ogni diecimila ettari nelle località riconosciute più sane quali nuclei colonici o centri di colonizzazione, munite di scuole, medici, farmacie, quartieri provvisori di ricovero per Coloni; insomma, tutto quanto è indispensabile al più rapido e proficuo sviluppo dell'impresa.

Ciascuna di queste fattorie avrà una dipendenza di terreno non superiore a cinquecento ettari, i quali saranno coltivati per conto della società come scuole d'istruzione agricola, come pure per occupare i coloni in quel frattempo indispensabile onde convenientemente installarli nei terreni loro concessi.

Queste fattorie diventeranno poi forse col tempo le fiorenti piccole città dell'Agro Romano.

I terreni saranno ripartiti in tanti lotti che non potranno esser inferiori ad ettari cinque né superiori ad ettari quindici.

Nessun colono potrà possedere più d'un lotto onde così poter conseguire lo scopo della proprietà divisa.

La concessione sarà personale e non potrà esser trasmessa senza una autorizzazione della direzione.

I lotti non potranno essere concessi che ai cittadini italiani ammogliati.

La società si obbliga a provvedere in anticipazione al colono quanto gli è necessario ad intraprendere la coltura, questa anticipazione costituirà un piccolo capitale a rimborsarsi in piccole somme mediante ammortizzazione annua in tempo a convenirsi.

Adempiuta l'ammortizzazione del capitale assegnato a ciascun colono, egli diverrà libero ed assoluto padrone della terra concessagli.

Accettata dal Governo questa proposta in massimo, l'Istituto di Credito si riserva di sottoporre all'approvazione del Governo tanto lo statuto sociale che regolerà i reciproci diritti e doveri tra la società ed i coloni come pure quello tra la società e gli azionisti.

Utili che ne risulteranno dalla colonizzazione

Gli utili che risulteranno dalla colonizzazione sono tanto grandi ed evidenti che poche righe bastano per dimostrarli.

Nessun peso pel Governo Italiano, è l'acquisto di una ben meritata popolarità.

Aumento di ricchezza d'industria, di salubrità e di popolazione per la capitale d'Italia e suoi dintorni.

Freno all'emigrazione, lavoro e rimedio alla miseria.

Immensi terreni incolti insalubri ed abbandonati che diverranno ricchi, fertili e popolati e formeranno in pochi anni una sorgente di ricchezza per l'Italia.

Saranno fonte di agiatezza ed il solo ed unico riparo alla agitazione della classe proletaria.

Alberto Gallimberti

Per lettere e comunicazioni rivolgersi al
sig. Barone Alberto Gallimberti, o in Torino
via della Zecca n. 10, od in Parigi
fermo posta.

N.B. - L'Istituto di Credito non sarebbe alieno di trattare anche col Governo la arginatura del Tevere che è opera lavoro quasi inerente alla colonizzazione, ma trattandosi di opera della più alta importanza si permette soltanto di accusare le buone disposizioni in proposito senza impegno di sorta.

Il curioso progetto — a parte le ovvie considerazioni cui esso si presta — veniva naturalmente superato dalla legge entrata in vigore poche settimane dopo la sua presentazione allo Zanardelli. Come documento dell'interesse ovunque suscitato dal problema e per talune non spregevoli considerazioni esposte, ci è parso opportuno riferirlo riducendo soltanto l'enorme uso di maiuscole fatto dal Gallimberti.

Anche nel progetto del fantasioso subalpino viene premesso il carattere di pubblica utilità dell'impresa; il Gallimberti andava oltre il dettato della legge, prevedendo espropri e non soltanto costituzioni coattive di consorzi. E' pure interessante la proposta di utilizzare le acque per la produzione di forza motrice: un'impresa avanti lettera di industrializzare l'agricoltura come, in ben altro modo si attuerà nelle zone di Maccares e Torre in Pietra facenti parte del comprensorio di bonifica (11). I limiti stabiliti alla nuova proprietà — fra i cinque ed i quindici ettari — appaiono alquanto vantaggiosi e comunque superiori a quelli concessi in una recente riforma (12).

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi centri e l'abbinamento soprattutto della bonifica all'istruzione agraria, esistevano, nello Stato Pontificio interessanti precedenti già da noi illustrati (13).

La vastità del piano — bonifica e colonizzazione di 300.000 ettari — e dei mezzi — capitale di 330 milioni — hanno un ben curioso riscontro con la modestia della presentazione... Un simile affare richiesto dalla iniziativa privata mentre si era quasi alla vigilia dell'approvazione del progetto di legge — sembra sia stato proposto con un certo anacronismo. Lo Zanardelli, naturalmente non ne tenne conto e lo fece archiviare senza altra annotazione che quella apposta in lapis blu Atti (poi cancellata), e quindi Agricoltura.

Nonostante la indifferenza con la quale il progetto venne accolto, il Gallimberti perseverò nel suo piano, sviluppando l'originaria proposta in due opuscoli a stampa, il primo dei quali usciva in lingua francese portando sul frontespizio associato il nome suo e quello del marchese Luigi Solaro del Borgo (14). L'opuscolo venne posto in vendita per un franco a favore degli emigrati italiani. Nella introduzione, firmata dal solo Gallimberti, si accusava ingiustamente il Governo Pontificio d'essersi disinteressato del problema (« qui a toujours été négligée par l'ex Gouvernement Pontifical ») e si accennava a crescenti interessi nel campo creditizio francese (« avec le concours de plusieurs Instituts de Crédit ») (15) al progetto che veniva ripresentato in armonia alla legge varata in Parlamento (16). Il piano, più dettagliato nella parte riguardante i coloni beneficiari prevedeva larghe agevolazioni per il primo e secondo anno, al terzo il colono avrebbe potuto nutrirsi con i prodotti del raccolto, fra il quarto ed il sesto avrebbe lasciato alla società un solo terzo dei prodotti, mentre per il settimo ed ottavo le sarebbero state corrisposte lire settantacinque per ettaro, cresciute nell'undicesimo, dopo due passaggi intermedi, a novantacinque. Tale cifra restava inalterata sino al cinqueantesimo anno dalla iniziale concessione (17).

Nel 1880, infine, veniva pubblicata una edizione italiana del progetto Gallimberti, ricordata in un breve estratto nella bibliografia del De Cupis, accurata registrazione di quanto si pubblicava sull'Agro Romano (18).

Gian Ludovico Masetti Zannini

NOTE:

(1) E. FILENI: *Giuseppe Garibaldi e la bonifica dell'Agro Romano*, « Rivista di Storia dell'Agricoltura », I, 1 ottobre-dicembre 1961, pp. 95-98.

(2) A. MONTI: *La bonifica dell'Agro Romano e la lotta contro la malaria nel pensiero e nell'azione del conte Luigi Torelli*, Milano, 1941, p. 6 e passim.

(3) *Ibid.*, pp. 25-33.

(4) *Ibid.*, pp. 35-40. A p. 35 va corretto il nome di Alfredo (1863-1955) con quello del padre, Guido (1832-1916) al quale fu dedicato da C. DE CUPIS, il *Saggio bibliografico degli scritti e delle leggi sull'Agro Romano* Roma 1903, con le seguenti parole «...culturae et salubritatis agri romani restituendae - propugnatori strenuo », p. 3.

Contro il latifondo (già bollato da PLINIO, *Naturales historiae*, lib. XVIII, cap. VI, con la nota frase « Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam imo et provincias ») vedi anche, a proposito della relazione fra malaria e latifondo, S. JACINI, *L'inchiesta agraria*. Intr. di F. COLETTI, cenni biografici del nipote S. JACINI, Piacenza 1926, pp. 77, 103-104, 198, 270-271, 323.

(5) *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, vol. 55, pp. 2492-2498, n. 4642, Serie 2^a, « Legge concernente la bonificazione dell'Agro Romano, 11 dicembre 1878, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 dicembre 1878, n. 301 ». La legge stabiliva il comprensorio di bonifica (art. 2), la compilazione d'un piano tecnico regolatore (art. 3), consorzi obbligatori fra i proprietari dell'Agro Romano (artt. 4-15) i compiti del ministero dei Lavori Pubblici (art. 16) il programma fi-

nanziario da sottoporre al Parlamento (art. 17) ed infine le disposizioni per concessione in enfiteusi e l'alienazione colla idspensa di pubblici incanti di beni amministrati dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma (art. 18).

(6) Il Gallimberti (*seu* Galimberti) morì il 10 marzo 1891 a Parigi. Era figlio del barone Carlo Giuseppe, magistrato, prefetto e senatore del Regno di Sardegna. L. BORRELLI in « Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana », III, pp. 320-321.

(7) Lo Zanardelli, come Ministro dell'Interno (24 marzo-19 dicembre 1878) dopo la soppressione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ebbe, per qualche tempo sotto di sé la *Divisione V-Agricoltura*: dal 27 settembre al 10 novembre di quello stesso anno il Presidente del Consiglio Benedetto Cairoli fu « reggente » del Ministero A.I.C., cui fu preposto dall'11 novembre al 18 dicembre l'avv. Enrico Pessina. Cfr. *Calendario Generale del Regno d'Italia pel 1878*, Roma, 1878 p. 108 e *Calendario ... pel 1879*, p. 144.

(8) *Discorsi parlamentari* di G. ZANARDELLI, pubblicati per delibera della Camera dei Deputati, 1, Roma 1905, pp. 36-188 *passim*.

(9) *Archivio Zanardelli* in *Archivio di Stato di Brescia*, busta 302, Agricoltura (1878).

(10) MONTI, *La bonifica dell'Agro...*, p. 25. I successivi stanziamenti superarono i 100 milioni, vedi in proposito le critiche di L. BELTRAMI, *Per la sistemazione definitiva del Tevere urbano*, « Nuova Antologia » 1 febbraio 1902.

(11) *Legge 11 dicembre 1878*, cit., art. 2.

(12) Ad esempio, nella riforma fondiaria, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 in cui venne compreso il territorio del Fucino (*Le leggi di Riforma fondiaria*, Roma 1953, p. 19), dato il numero delle richieste degli aventi diritto, il massimo di superficie concessa fu di 4 ettari: U. SORBI, *Frammentazione e ricomposizione fondiaria nel Fucino*, Roma 1953, p. 53.

(13) G. L. MASETTI ZANNINI, *Problemi agrari ed ospitalieri dello Stato Pontificio sotto Gregorio XVI e Pio IX in un opuscolo inedito di A. Coppi*, in corso di stampa negli « Atti del I Congresso Internazionale di Storia Ospitaliera ».

(14) *Projet d'assainissement, colonisation et culture de La campagne romaine - opération agricole et financière à proposer au Gouvernement Italien* par A. GALLIMBERTI et L. SOLARO DEL BORGO, Paris - Rome, 1879, n. 8, pag. 16.

(15) *Ibid.*, pp. 3-4.

(16) *Ibid.*, p. 8.

(17) *Ibid.*, p. 11.

(18) *Progetto di risanamento...* per A. GALLIMBERTI, Roma 1880, n. 8, pp. 31, cfr. DE CUPIS, *Saggio bibliografico...*, n. 1013.